

Associazione per lo Spettacolo dal Vivo in Provincia di Sondrio

Alpi in Scena

Sede sociale: via Romegialli 27 – 23100 Sondrio

Codice fiscale: 993019910145

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 03 OTTOBRE 2022, ORE 19.00

Seconda convocazione - Modalità online

Partecipanti:

AmbriaJazz Associazione Culturale, Luca Trabucchi (delega)

Ambrosi Salvatore

Amici della Musica Sondalo, Vittorio Quadrio (delega)

Amonini Gigliola

Associazione Musica Viva, Luca Trabucchi

Comitato Teresa Tua Quadrio, Vittorio Quadrio

DDDance School Associazione Sportiva, Roberto Bernasconi

Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, Alfredo Bertolini

Frate Fabio, Gigliola Amonini (delega)

Motta Giuliano, Rappresentante Comune di Sondrio e Presidente

Performing Danza, Davide Riva (delega)

Riva Davide

Timini Massimo

Serate Musicali, Ivana Zecca

Teatro Invito, Massimo Timini (delega)

Zugnoni Luca

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione Giuliano Motta.

Il Presidente Giuliano Motta introduce l'Assemblea con un cordiale benvenuto ai Soci presenti e, a norma dell'articolo 9 dello Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea, convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Ratifica modifica Statuto richiesta RUNTS.

Il Presidente constata che, oltre a lui, sono presenti i componenti del Consiglio direttivo:

CONSIGLIO DIRETTIVO

- o Giuliano Motta (Presidente)
- o Ivana Zecca (Vice Presidente)
- o Vittorio Quadrio (Tesoriere)
- o Gigliola Amonini
- o Alfredo Bertolini
- o Luca Trabucchi
- o Luca Zugnoni

Il Presidente propone la nomina di Alessandra Camero a Segretario dell'Assemblea chiedendo l'approvazione dell'Assemblea stessa che approva all'unanimità

L'Assemblea è stata regolarmente convocata, a norma dello Statuto, mediante avviso comunicato ai Soci e viene data lettura dei Soci presenti. Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita.

Si passa quindi a trattare il punto all'ordine del giorno:

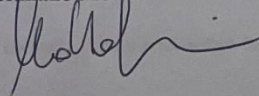
1) Ratifica modifica Statuto richiesta RUNTS

In seguito alla decisione presa dall'Assemblea dei Soci di iscrivere l'Associazione al RUNTS è stato richiesto un adeguamento dello Statuto. Il Tesoriere Vittorio Quadrio presenta quindi le modifiche allo Statuto, modifiche richieste dalla Legge e prerogativa per l'iscrizione al Registro. La modifica viene approvata dall'Assemblea dei Soci per dare attuazione alla delibera del 26 ottobre 2020 finalizzata all'adeguamento alla normativa del Terzo Settore e all'iscrizione al RUNTS.

Sondrio, 03 ottobre 2022

Il Presidente

Giuliano Motta



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
Ufficio Territoriale di Sondrio

Num 1094 Serie 3 del 13 OTT. 2022
Esatto € ESENTE

L'ASSISTENTE
Giuliana Vanda





Allegato n. 1
All'atto reg. il
Num 1094 serie 3

13 OTT. 2022

Statuto dell'Associazione di promozione sociale

PER LO SPETTACOLO DAL VIVO IN PROVINCIA DI SONDRIO - ALPI IN SCENA APS

Art. 1 - Costituzione e Sede

L'Associazione "Per lo Spettacolo dal Vivo in Provincia di Sondrio - Alpi in scena APS", d'ora in poi "Alpi in Scena" per brevità, è costituita in forma di Associazione non riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia, della L. n. 266/91, del D.Lgs. n. 460/97 nonché del D.Lgs. 117/2017.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di collaborazione e trasparenza, e garantiscono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è di trenta anni a partire dall'anno di costituzione, e sarà automaticamente prorogata di altri trenta anni se l'assemblea non ne delibererà lo scioglimento almeno un anno prima della scadenza.

L'Associazione ha sede legale in 23100 Sondrio, Via Romegialli n. 27.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può trasferire la sede in ambito provinciale, salvi gli obblighi di comunicazione agli organi competenti, mentre l'eventuale istituzione di sedi secondarie o sezioni distaccate dovrà essere approvata con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica; esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La finalità istituzionale dell'Associazione è quella di diffondere e sviluppare le arti dal vivo in tutte le sue forme quali musica, danza, recitazione, arti figurative ed eventuali nuove forme scaturite dalla sinergia tra esse.

Le attività che si propone di svolgere in favore della comunità provinciale, pure all'occorrenza aree limitrofe, dei propri associati, anche di loro familiari o di terzi, avvalendosi in **modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati** sono:

- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;*- *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*- *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*

secondo le lettere i), f) J) k) dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni.

"Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017"

Le finalità sopra indicate sono perseguite attraverso tutte le iniziative culturali, economiche e di cooperazione anche a scopo educativo ritenute utili, quali ad esempio:

- Attività di studio e ricerca;
- Partecipazione a bandi e concorsi;
- Ricerca e raccolta di fondi, donazioni, contributi e sponsorizzazioni da soci, non soci e

da enti, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di attività economiche e

commerciali, purché accessorie e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali nonché di diffusione della pratica del volontariato;

- Stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi, contratti o convenzioni di natura anche economica, riguardanti ad esempio l'acquisto o la cessione di beni o servizi,

l'accensione di mutui o finanziamenti, l'assunzione di personale, la gestione di iniziative o di strutture di spettacolo;

- Organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche o ricreative, di incontri, conferenze, dibattiti, ed eventi culturali in genere, con scopi di utilità sociale, anche in collaborazione con Enti e istituzioni italiane ed estere e con il sistema scolastico e/o universitario;

- Progettazione, promozione, produzione o co-produzione di spettacoli e di eventi culturali, congressuali e turistici;

- Partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni sia in Italia che all'estero la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione;

- Attività di pubblicazione e di editoria anche multimediale.

Art. 3 - Soci

I soci possono essere: ordinari, fondatori e sostenitori.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, associazioni, enti, persone giuridiche, o società che, condividendo le finalità istituzionali ed impegnandosi a perseguirle, dichiarino di accettare il presente statuto e la cui richiesta di ammissione venga accolta dal Consiglio Direttivo.

In difetto di comunicazione di rigetto all'interessato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intende accolta. Contro il rigetto, motivato e da comunicarsi per iscritto all'interessato, è ammesso ricorso all'assemblea. Questo va motivato e presentato per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto. L'assemblea decide nella prima riunione utile - convocato e sentito, se presente, l'interessato -, in via definitiva e con effetto immediato.

Le medesime previsioni si applicano anche in caso di esclusione.

Ai soci possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate per l'attività prestata, secondo criteri e parametri validi per tutti, determinati dal Consiglio Direttivo.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

"Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017"

I soci che si impegnano per un periodo superiore a 1 anno ad erogare alla Associazione, mediante stipula di Convenzioni o analoghi atti di impegno, contributi economici aggiuntivi rispetto alle quote associative determinate dall'Assemblea, assumono la qualifica di Socio Sostenitore per le annualità interessate dai contributi economici.

Art. 4 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- recesso;
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità nel pagamento della quota associativa, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti interni e dei provvedimenti degli Organi Associativi, per comportamenti contrastanti con le finalità istituzionali e comunque che danneggino l'Associazione.

Contro l'esclusione, motivata e da comunicarsi per iscritto all'interessato, è ammesso il ricorso all'assemblea, con modalità e termini indicati nell'art. 3 in relazione al rigetto della richiesta di ammissione. Il socio cessa di appartenere all'associazione decorso inutilmente il termine per proporre ricorso contro l'esclusione o con la conferma dell'esclusione; fino alla data della definitiva esclusione, il socio mantiene il diritto di partecipazione alle assemblee, le eventuali cariche sociali e gli altri diritti e doveri pertinenti alla sua qualità.

In ogni caso di cessazione del rapporto associativo, i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né possono chiedere la restituzione dei contributi versati.

Le quote associative non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno ed i provvedimenti adottati dagli Organi Associativi;
- versare i contributi e le quote associative nei termini e secondo le modalità stabiliti dall'assemblea. I singoli aderenti hanno facoltà di versare quote maggiori a titolo personale, ferma restando l'uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i soci;
- svolgere le attività di volontariato preventivamente concordate.

"Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017"

I Soci hanno il diritto di:

- esser convocati e votare alle Assemblee, direttamente o per delega. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun aderente non può essere portatore di più di tre deleghe;
- elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;
- conoscere programmi ed attività con i quali l'Associazione intende perseguire gli scopi sociali;
- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative, le attività e le manifestazioni promosse dalla stessa;
- accedere agli atti, ai libri ed ai registri, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ex art. 15 comma 3 a semplice richiesta al presidente, in ogni forma tracciata, nel rispetto degli orari di apertura della sede perlopiù il giovedì di mattina;
- recedere in qualsiasi momento e senza oneri, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo.

Gli amministratori che hanno partecipato alla stesura dei bilanci non hanno diritto di voto nelle relative deliberazioni, né nelle deliberazioni riguardanti la propria responsabilità. I soci non hanno diritto di voto nelle deliberazioni relative alla propria esclusione.

Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario.
- f) il Comitato Artistico

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai titolari di cariche associative spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute, autorizzate e documentate, nei modi e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea ordinaria.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

Le competenze dell'assemblea dei soci sono uniformate a quelle previste dall'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Di ogni assemblea deve essere redatto verbale, da iscrivere nel relativo Registro. Le

"Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017"

deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi dai votanti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione, la deliberazione è presa a maggioranza dei voti espressi dai votanti qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea dei soci può essere altresì convocata in via straordinaria per deliberare le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, l'istituzione di sedi secondarie o sezioni distaccate, lo scioglimento, la nomina dei liquidatori, la devoluzione del patrimonio e quanto demandato a norma di legge e statuto. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati; le deliberazioni per modificare l'Atto Costitutivo, lo Statuto e l'istituzione di sedi secondarie e sezioni distaccate possono essere prese, in prima convocazione, con la presenza di metà degli associati con i 2/3 dei voti espressi dai votanti, ed in seconda convocazione con i 2/3 dei voti espressi dai votanti qualunque sia il loro numero. L'assemblea è comunque convocata anche quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta scritta e motivata, indirizzata al Presidente, da parte di almeno due membri del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 degli associati. In tale caso, l'assemblea dovrà tenersi non oltre sessanta giorni dalla richiesta. Ogni socio può conferire la delega solo ad un altro socio ed un socio può ricevere fino ad un massimo di 3 deleghe.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di sette fino ad un massimo di nove membri, eletti tra i soci dall'Assemblea ordinaria.

Il potere di rappresentanza attribuita agli amministratori è generale in capo al presidente. Le limitazioni di potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

L'Assemblea, prima di procedere all'elezione, delibera il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. L'assemblea ha facoltà di variare all'occorrenza il numero dei componenti stessi nei limiti imposti.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente e il Segretario ed il Tesoriere.

Il consigliere del Direttivo, salvo gravi motivi, non potrà essere sostituito in corso d'esercizio (art.14 c.1).

Il Consiglio è convocato almeno un a volta ogni tre mesi e comunque quando ne facciano richiesta la maggioranza dei consiglieri. In tal caso, la riunione dovrà tenersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. È ammessa e valida anche la partecipazione con sistemi di collegamento web e/o audiovisivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale, da iscrivere nell'apposito registro.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- provvedere agli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria - eccettuati gli atti riservati all'assemblea dalla legge o dallo Statuto - per il raggiungimento delle finalità istituzionali, in conformità alle linee programmatiche definite dall'assemblea;
- attuare i programmi di attività in conformità alle linee dettate dall'Assemblea;
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente, ed il Segretario ed il Tesoriere;

"Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017"

- sottoporre all'assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
- accogliere o respingere, in prima istanza, le domande di adesione senza alcuno criterio discriminatorio;
- deliberare, in prima istanza, in merito all'esclusione dei soci;
- conferire la qualifica di socio onorario, su proposta anche di uno dei suoi membri;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;
- deliberare su quanto previsto a norma di legge e del presente statuto;
- assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta in ogni caso nei limiti previsti dall'art.36 del D.Lgs. 117 del 2017;
- conferire incarichi di collaborazione esterna.

Nell'ipotesi in cui venga meno uno o più dei membri del Consiglio Direttivo, il numero dei sostituti non potrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali sostituzioni dovranno essere sottoposte all'assemblea, per la ratifica, nella prima seduta utile. I sostituti scadono insieme agli altri componenti del Consiglio già in carica. Sarà cura dell'associazione trasmettere al RUNTS le nomine dei membri del consiglio direttivo dato il ruolo di amministratori nei termini previsti di trenta giorni dalla nomina.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in Carica, parimenti allo stesso, per il periodo di tre anni. Può essere rieletto. È rappresentante legale dell'Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio.

Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, secondo termini e modalità previste dallo Statuto; è responsabile della redazione dei verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo insieme al Segretario.

In caso di necessità ed urgenza motivate, il Presidente assume i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso Consiglio, per la ratifica, nella prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 10 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente, in particolare nella redazione dei verbali di assemblea e Consiglio Direttivo; cura la corrispondenza, la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei soci e dei volontari e dei libri e registri la cui tenuta non sia demandata al Tesoriere.

Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

"Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017"

Art. 11 – Tesoriere e Organo di Controllo

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

L'Organo di Controllo (Revisore unico) è l'organo consultivo contabile e vigila sulla gestione finanziaria della Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo redigendo apposite relazioni, effettua all'occorrenza le verifiche di cassa.

Il Revisore è nominato dall'Assemblea per un periodo di tre anni rinnovabile, deve essere iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al revisore si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 2409 bis e seguenti del Codice Civile; al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute, un compenso determinato dal Consiglio Direttivo in relazione alla assenza di fini di lucro della Associazione.

Art. 12 – Comitato Artistico

Il Comitato Artistico è organo consultivo della Associazione ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dall'Assemblea tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Associazione; uno dei membri sarà scelto in base alle indicazioni dei Soci Fondatori. Il Comitato Artistico svolge, in accordo con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico-consulativa e propositiva in merito all'attività di spettacolo e culturale nonché per ogni altra questione per la quale in Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

I membri del Comitato Artistico durano in carica tre anni e sono confermabili; nel corso del triennio l'incarico può cessare per dimissioni o dichiarata incompatibilità. Il Comitato Artistico può nominare, tra i suoi membri, un Presidente e svolge la propria attività con le medesime modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati e di fondazioni;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive, attività direttamente connesse a quelle statutarie ed ogni entrata compatibile con la L. n. 266/91.

Il patrimonio sociale iniziale dell'associazione è di 1.000 euro.

"Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017"

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitale. Essi potranno essere reinvestiti per la realizzazione delle attività statutarie sempre nel rispetto delle norme del Codice del terzo settore.

Art. 14 - Il Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti eventualmente ricevuti dall'Associazione. Entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione.

I bilanci accompagnati dalla Relazione sull'andamento della gestione e dalla Relazione dell'Organo di Controllo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione, in modo che i soci ne possano prendere visione.

Art. 15 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualunque causa, cessazione oppure estinzione, deliberate dall'Assemblea straordinaria, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti preferibilmente ad altri enti, in ordine: A.P.S. o O.D.V. o E.T.S. operanti con i medesimi o

analoghi obiettivi, individuati dall'Assemblea stessa e comunque nel rispetto dell'art.9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento interno, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia in particolare quelle citate all'art.1.

Sondrio, 26 settembre 2022

Il Presidente

Giuliano Motta

